

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONITECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs50/2016, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "incentivi per funzioni tecniche" inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico espletate dal personale interno all'Ente e inerenti appalti di lavori, servizi e forniture. L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici e amministrativi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa per i contenuti di competenza conclusa in data

Art. 2- Definizione delle prestazioni

All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è prevista una quotamassima del 2% sull'importo posto a base di gara. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80%/0 ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge e destinata al fondo per l'innovazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

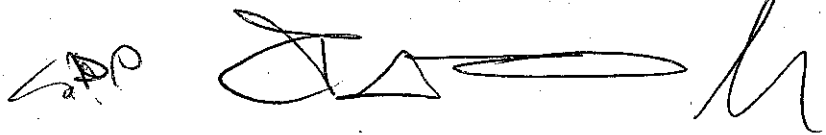
Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito:

Lavori

- da una somma pari al 2% dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici da € 2.000,00 a € 500.000,00;
- da una somma pari all' 1 7% dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici da € 500.000,01 a € 2.000.000,00;
- da una somma pari allo 1 3% dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici di importo superiore ad € 2.000.000,01;

Servizi e Forniture

- da una somma pari allo 0,50 % dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli



oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture da 100.000 alle soglie comunitarie e solo se viene predisposto e approvato almeno un progetto esecutivo e nominato il direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP ;

- da una somma pari allo 0,30% dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture soprasoglia e solo se viene predisposto e approvato almeno un progetto esecutivo e nominato il direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP nei casi previsti dal paragrafo 10.2 delle linee guida Anac n.3/2016

Le somme suddette sono da ripartire esclusivamente per le seguenti attività:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Verifica preventiva dei progetti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione;
- Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- Collaudo statico;

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale

Sono esclusi dall'incentivo:

- i lavori in amministrazione diretta; -
- i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti; •
- gli affidamenti in house;
- gli affidamenti mediante adesione a convenzioni e accordi quadro di soggetti aggregatori (in particolare CONSIP e INTERCENT-ER);
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie non complesse (si considerano sempre non complesse le manutenzioni di importo inferiore a 20.000,00 € e quelle finanziate sulla parte corrente del bilancio)
- lavori, servizi e forniture per le quali non sia stata predisposta una progettazione

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA è riconosciuta alla stessa la quota del 15% dell'incentivo summenzionato.

Il fondo di cui all'art. 113, comma 4. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito, altresì, da una somma pari al 20% delle percentuali suddette calcolate sull'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli: una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

Per ogni singola gara di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture, l'incentivo di cui all'art. 2, dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA l'incentivo spettante a quest'ultima dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare dell'Ente Committente e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

Le somme destinate alla Centrale Unica di Committenza/SUA dovranno essere trasferite con la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Pubblica è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

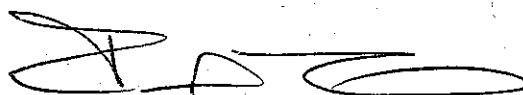
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del d.lgs 50/2016.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4. Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici" e per "Servizi e forniture"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

S&P





Prestazioni eseguite	% del Fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva)	25%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione	20%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	5%
Totale	100%

Le quote parti dell'incentivo non corrisposte costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del d.lgs 50/2016.

Art. 5— Tempistiche e cause di riduzione.

Con il conferimento dell'incarico il responsabile del servizio individua i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni.

I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla disciplina vigente.

Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA quest'ultima deve attivare la gara entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza/SUA, della determinazione a contrattare.

Art. 6 - Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 7 - Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Art. 8- Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta con provvedimento dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, su proposta del Rup, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

L'incentivo verrà liquidato dopol'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nel caso di appalti con durata superiore ad un anno si potrà procedere alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare esecuzione parziale.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

La Centrale Unica di Committenza/SUA liquiderà l'incentivo entro il 30 giugno di ogni anno e relativamente ad appalti aggiudicati l'anno precedente.

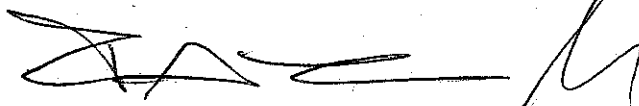
Ai fini della legittima liquidazione dell'incentivo le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento che la approva;
- b) per la verifica dei progetti: con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e ove previsto dell'atto di verifica della conformità;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato: per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 9 — Rapporti con altre forme di retribuzione/incentivazione

1. In relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere annualmente al singolo dipendente, si procede ad una progressiva riduzione del compenso relativo alla performance individuale per i dipendenti e a quella organizzativa per i dipendenti titolari di posizione organizzativa, come di seguito indicato:

SDP



INCENTIVI	ABBATTIMENTO COMPENSO PERFORMANCE
Fino a 3000 euro	3%
Da 3.001 a 5.000 euro	5%
Da 5.001 a 7.000 euro	8%
Oltre i 7.000 euro	15%

Art. 10 — Norme finali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai lavori, ai servizi e alle forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sempre che si sia proceduto al relativo accantonamento contabile, ovvero che siano state accantonate le relative somme nei Quadri economici.

Qualora intervengano modifiche normative che incidano sulle disposizioni del presente regolamento lo stesso si intenderà automaticamente adeguato se non in contrasto.

Il presente regolamento consta di n. 10 (DIECI) articoli e entra in vigore all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente.

